

Delibera n° 1967

Estratto del processo verbale della seduta del
7 dicembre 2023

oggetto:

DPCM 502/1995, ART 1, COMMA 5. VALUTAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E DETERMINAZIONE QUOTA INTEGRATIVA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI DEL SSR PER L'ANNO 2020.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.e ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, e ss.mm. e ii, di adozione, ex art. 3, c. 6, del d.lgs. n. 502/1992 del “Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”;

Vista la legge regionale 10 agosto 2006, n. 14, recante “Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ‘Burlo Garofolo’ di Trieste e ‘Centro di riferimento oncologico’ di Aviano” e ss.mm.e ii., in particolare all'art. 5, comma 5;

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, recante “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti” e ss.mm.ii, in particolare ai suoi articoli 43 e 46;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;

Vista la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 recante “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006” e ss.mm.e ii.;

Visti

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazz.Uff. n. 26 del 1°febbraio 2020;
- Il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare quanto disposto al suo articolo 18;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19*”, convertito in legge con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato sulla Gazz.Uff. n. 108 del 27 aprile 2020;
- Il decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 recante “*Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020*”, pubblicato sulla Gazz.Uff. n. 112 del 2 maggio 2020, e allegato documento del Ministero della salute prot. n. 0015279-30/04/2020-DGPRES-DGPRES-P denominato Allegato 1 - *Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020*;
- Il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*”;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'Economia*”, convertito in legge con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID*”,

nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” convertito in legge con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;

Viste

- la deliberazione della Giunta regionale del 29 aprile 2019, n. 683, con la quale ai sensi del d.P.C.m. n. 502/1995 è stato determinato il trattamento economico dei direttori generali e dei direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociosanitari degli Enti del Servizio sanitario regionale (S.S.R.), confermando che i relativi oneri economici continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli Enti del Servizio sanitario regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2020, n. 1369, di approvazione in via preliminare del Piano regionale di Assistenza Territoriale;
- la deliberazione della Giunta regionale del 23 ottobre 2020, n. 1565, di approvazione del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa, nonché la successiva deliberazione della Giunta regionale del 13 novembre 2020, n. 1673, di sua modifica, trasmesse ai Competenti Uffici Ministeriali rispettivamente in data 27.10.2020 e 24.11.2020;
- la deliberazione della Giunta regionale del 23 ottobre 2020, n. 1568, di approvazione del Programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 della Regione Friuli Venezia Giulia, la successiva deliberazione della Giunta regionale dell'11 dicembre 2020, n. 1877, di sua modifica, trasmesse ai Competenti Uffici Ministeriali rispettivamente in data 27.10.2020 e 12.12.2020, così come da ultimo integrata dalla deliberazione della Giunta regionale del 2 dicembre 2021, n. 1854;
- la deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2020, n. 1894, recante “Dlgs 502/1992 e dpcm 502/1995 - Determinazione per l'anno 2020 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli Enti del Servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 2 dicembre 2021, n. 1854, di approvazione del Bilancio consolidato consuntivo 2020 degli Enti del Servizio sanitario regionale e di integrazione della D.G.R. n. 1568/2020;

Richiamato il Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui al d.P.C.m. n. 502/1995, che al suo articolo 1, comma 5, prevede che “Il trattamento economico può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione”;

Richiamato l'articolo 3 della l.r. n. 27/2018, con il quale si dispone che sono Enti del S.S.R.:

- l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);
- l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
- l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC);
- l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS Burlo);
- l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO);

Richiamato l'art. 6, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2009, n. 7, recante “Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale”, e sue ss.mm.e ii., dove si vincola al rispetto dei tempi massimi di attesa almeno il 25 per cento del compenso integrativo del direttore generale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore

amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), e successive modifiche e integrazioni;

Richiamato l'art. 1, comma 865, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", dove si dispone che per i direttori generali e i direttori amministrativi degli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente una quota di indennità di risultato non inferiore al 30 per cento sia condizionata al raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento;

Richiamata la citata deliberazione della Giunta regionale del 18.12.2020, n. 1894, nella quale, tra l'altro:

- è stata fissata, nella misura massima del 20%, del compenso annuo onnicomprensivo lordo di base, la quota integrativa loro spettante;
- sono stati determinati gli obiettivi ai quali è collegata la corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuale per l'anno 2020 assegnati ai singoli direttori generali degli enti del S.S.R., nonché sono stati approvati i relativi criteri di valutazione per la quantificazione e corresponsione di tale compenso integrativo;
- sono stati assegnati dei requisiti per accedere alla valutazione degli obiettivi assegnati;
- è stato stabilito che, in presenza di una perdita d'esercizio, non si dà luogo a corresponsione della quota integrativa;

Richiamato l'articolo 4 della l.r. n. 27/2018, in particolare ai commi 3 e 4, lettera e);

Richiamato l'articolo 43 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, recante "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti", nel suo testo vigente, ai sensi del quale si prevede che gli obiettivi di performance degli enti del S.S.R. sono monitorati da ARCS per verificare i risultati di ciascun ente del S.S.R. e del S.S.R. nel suo complesso, mentre il processo di controllo della gestione di ARCS è effettuato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (di seguito DCSPSD);

Viste le note di ARCS prot. nn. 25031 del 1 luglio 2022 e 32355 del 2 settembre 2022, le note del Servizio Pianificazione, controllo ed economia sanitaria della DCSPSD prott. nn. 97506 del 13 agosto 2022 e 155363 del 29 settembre 2022, nonché, da ultimo, la nota di ARCS prot. n. 36699 del 4 ottobre 2022 di trasmissione, in risposta alla nota del Direttore Centrale della DCSPSD prot. n. 143354 del 21 settembre 2022, del nuovo testo di proposta di valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuati dalla DGR n.1894 del 18 dicembre 2020 ai fini della determinazione del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del SSR diversi da ARCS per l'anno 2020;

Considerato il citato testo di proposta di valutazione dei risultati per l'anno 2020 dei Direttori generali degli enti del S.S.R. diversi da ARCS da ultimo pervenuto da tale Azienda con la nota prot. n. 36699 del 4 ottobre 2022;

Vista la nota dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) n. protgen/2023/0050982 del 14 giugno 2023 di risposta alla richiesta del Servizio Pianificazione, controllo ed economia sanitaria della DCSPSD di dettagliare e precisare la natura dei costi imputati a valere sul finanziamento assegnato con d.g.r. n. 1565/2020 in attuazione dell'art. 29 del d.l. n. 104/2020, e preso atto della parziale imputazione nell'anno 2020 da parte di ASU GI a valere sul finanziamento alla stessa assegnato ex d.g.r. n. 1565/2020 anche di costi per fattori produttivi non previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 29 del d.l. n. 104/2020;

Accertata, pertanto, la necessità di apportare le conseguenti correzioni ai valori comunicati da ARCS nella citata nota prot. n. 0036699/2022, procedendo a ricalcolare il risultato di raggiungimento da parte di ASU GI dell'obiettivo avente come indicatore l'effettivo utilizzo del finanziamento straordinario attribuito all'ente con DGR n. 1565/2020 per la riduzione dei tempi di attesa ex art. 29 del dl 104/2020;

Visto il decreto n°56418/GRFVG del 24/11/2023 del Direttore del Servizio Pianificazione, controllo ed economia sanitaria della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, con il quale sono stati definiti gli esiti dell'istruttoria svolta per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi individuati per la determinazione del compenso integrativo del trattamento economico per l'anno 2020 del direttore generale dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute;

Ritenuto necessario provvedere alla valutazione dei risultati raggiunti dagli enti del S.S.R. nell'anno 2020 ai fini della determinazione della quota integrativa del trattamento economico annuo spettante ai direttori generali degli stessi enti per l'anno 2020;

Preso atto che tutti gli Enti del S.S.R. hanno chiuso la gestione dell'anno 2020 con un risultato d'esercizio positivo, come risultante dall'Allegato 2 ("Bilanci di esercizio aziendali, modalità di destinazione dei risultati economici positivi ed ulteriori prescrizioni. Anno 2020") della deliberazione della Giunta regionale n. 1854/2021;

Preso atto dell'avvenuto rispetto, da parte di tutti gli enti, per l'anno 2020 dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, come risultante dall'Allegato 1 ("Bilancio d'esercizio consolidato – Gestione SSR Anno 2020") approvato con deliberazione della Giunta regionale n.1854/2021, con conseguente inapplicabilità della clausola di riduzione della quota di indennità integrativa in ragione di tardività nei pagamenti dei debiti commerciali prevista al punto 4 dell'Allegato approvato con d.g.r. n. 1894/2020;

Ritenuto, quindi, di valutare i risultati conseguiti dagli Enti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2020 ai fini della determinazione della quota integrativa del trattamento economico annuo spettante ai direttori generali degli Enti come indicato nell'allegato 1 al presente atto e per le motivazioni nello stesso indicate;

Tutto ciò premesso

Su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

- 1.** Di valutare il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai direttori generali degli Enti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2020 ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico così come indicato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2.** Di stabilire che gli Enti del Servizio sanitario regionale provvedono alla determinazione degli importi della quota integrativa del trattamento economico per l'anno 2020 a favore dei direttori generali degli Enti, in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi, così come determinato nell'Allegato 1, e in relazione al periodo di svolgimento dei relativi incarichi di vertice.
- 3.** Di precisare che gli Enti di cui al punto 2 provvedono, altresì, alla corresponsione del compenso integrativo del trattamento economico per l'anno 2020 con relativi oneri economici a carico dei loro bilanci.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE